



CITTA' DI BARLETTA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45
del 28/07/2021

OGGETTO: PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE PEF 2021, APPROVAZIONE
TARIFFE - TARI 2021 E RELATIVE AGEVOLAZIONE

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di Luglio alle ore 09.58, nella sala consiliare posta al piano rialzato dell'ex Tribunale in Via Zanardelli, convocato con inviti scritti recapitati a termini di legge, si è riunito in seduta Ordinaria pubblica, di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Risultano presenti e assenti i Consiglieri, come dall'elenco che segue:

		Presenti			Presenti
01. Cannito Cosimo Damiano	Sindaco	P	18. MAZZARISI Michele	Consigliere	P
02. CARONE Maria Angela	Consigliere Anziano	P	19. MELE Stella	Vice Presidente	P
03. CORIOLANO ROTUNNO Antonio	Consigliere	A	20. MEMEO Riccardo	Consigliere	P
04. BASILE Giuseppe	Consigliere	P	21. MARZOCCA Ruggiero	Consigliere	P
05. DIVINCENZO Antonio Michele	Consigliere	A	22. LAFORGIA Vincenzo	Consigliere	A
06. MENNEA Ruggiero	Consigliere	A	23. ANTONUCCI Luigi Rosario	Consigliere	P
07. CASCELLA Rosa	Consigliere	A	24. DIMONTE Luigi	Consigliere	P
08. MAFFIONE Rosanna	Consigliere	A	25. DAMATO Antonio Angelo	Consigliere	P
09. DICORATO Ruggiero	Consigliere	A	26. LIONETTI Salvatore	Consigliere	A
10. RIZZI Giuseppe Antonio	Consigliere	P	27. DILEO Rocco	Consigliere	P
11. BUFO Giuseppe	Consigliere	P	28. DIPOLA Giuseppe	Consigliere	P
12. SPINAZZOLA Adelaide	Consigliere	P	29. QUARTO Ruggiero	Consigliere	A
13. SPINAZZOLA Massimo Antonio	Consigliere	A	30. FILANNINO Michelangelo Domenico	Consigliere	A
14. MAFFIONE Michele	Consigliere	A	31. DELVECCHIO Benedetto	Consigliere	A
15. DICATALDO Sabino	Presidente	P	32. DORONZO Carmine	Consigliere	A
16. LOSAPPIO Giuseppe	Consigliere	P	33. BASILE Ruggiero Flavio	Vice Presidente	A
17. GRIMALDI Pier Paolo	Consigliere	A			

Presenti n. 17

Assenti n. 16

Partecipa il Segretario Carlucci Domenico.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente DICATALDO Sabino dichiara la seduta aperta.

Assessori presenti: Lucia Ricatti, Gennaro Calabrese, Gennaro Cefola, Rosa Tupputi, Oronzo Cilli, Nicola Gambarrota.

Durante la discussione entrano i Consiglieri: Dicorato, Doronzo, Laforgia, Maffione Rosanna e Mennea.

Seguono discussione ed interventi così come da resocontazione depositata agli atti dell'Ufficio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 106 del 22 giugno 2021 avente ad oggetto la proposta di presa d'atto e approvazione del PEF 2021 e approvazione della proposta delle tariffe TARI per 2021 e relative agevolazioni, allegata alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale (allegato 1);

Premesso:

- che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ha abolito, con decorrenza 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- che l'art. 1, comma 527, della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi, che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*»;
- che la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- che l'art. 8 del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, disciplina il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 702, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997;

Visto, in particolare, l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, e prevede che il piano deve essere validato dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, rimettendo all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'ETC ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che per il Comune di Barletta opera l'Agenzia territoriale della Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), quale Ente di Governo dell'ambito, ai sensi della D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011, che svolge le funzioni di Ente Territorialmente Competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 3 marzo 2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 5 maggio 2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria, e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27 marzo 2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto:

- che l'art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- che l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, fatte salve le ulteriori disposizioni derogatorie;

Richiamando, quindi:

- la Delibera di Giunta n. 141 del 19 agosto 2021 e conseguente Delibera di Consiglio n. 68 del 30 settembre 2020 di approvazione delle Tariffe TARI 2020, in ossequio all'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, il quale recita che: *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;
- la Delibera di Consiglio n. 13 del 18 marzo 2021, con la quale si prendeva atto e si approvava il Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 (PEF 2020);
- la Delibera di Consiglio n. 8 del 26 febbraio 2021, di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, che, in relazione alla TARI 2021, dava atto che il soggetto gestore Bar.S.A. S.p.A. predispose il PEF 2021, che, validato dall'Ente Territorialmente Competente (ETC - AGER nel caso di specie), viene approvato dal Consiglio Comunale entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, precisando che il PEF deve essere anche approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 2, del D.L. n. 56 del 20 aprile 2021, che ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 al 31 maggio 2021;
- l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. “Decreto Sostegni”), convertito dalla L. n. 69 del 21 maggio 2021, in base al quale *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”*, e le stesse trovano applicazione sempre con decorrenza 1° gennaio 2021;

Tenuto conto che in data 11 e 12 marzo 2021 il Comune di Barletta e la Bar.S.A. S.p.A. provvedevano a trasmettere - sull'apposita piattaforma - l'intera documentazione del PEF 2021 all'AGER, acquisita ai numeri progressivi pef21-30172 e pef21-30175, auspicando di ricevere quanto prima la relativa validazione e approvazione di competenza;

Vista la Determinazione n. 200 del 21 giugno 2021, trasmessa in pari data, con cui l'AGER ha validato e approvato il PEF 2021 del Comune di Barletta, secondo quanto prescritto dalla deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019, nonché della relazione allegata al PEF anno 2021, stabilendo una tariffa complessiva riconosciuta pari ad € 15.424.231, ripartita in € 9.517.814, quale componente variabile, ed in € 5.906.416, quale componente fissa (Allegati A1 e A2);

Atteso che, in base al nuovo metodo di calcolo ARERA, il PEF, dal 2020, tiene conto del cosiddetto *"limite alla crescita"*, secondo cui le entrate tariffarie non possono crescere oltre un limite di variazione annuale rispetto agli esercizi precedenti; inoltre, il PEF, in linea generale, viene determinato sui dati del consuntivo del penultimo esercizio precedente quello di riferimento; quindi, il 2019 costituisce la base di riferimento per il PEF 2021 e la relativa TARI (le nuove regole definiscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti 2020 e 2021, i criteri per i costi riconosciuti nel biennio 2018-2019 – rif. comunicato stampa di ARERA del 31 ottobre 2019);

Considerati, in materia di disciplina del metodo tariffario sui rifiuti:

- il combinato disposto dell'art. 1, comma 651, della citata L. n. 147/2013 e del D.P.R. n. 158/1999 contenente la disciplina della determinazione delle tariffe e del Piano Economico Finanziario;
- il D.P.R. n. 158/1999 contenente il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Considerato, altresì, con riferimento alla struttura tariffaria:

- si articola in due componenti: una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti; una quota è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti;
- si articola, altresì, in utenze domestiche ed utenze non domestiche;
- data la struttura binomia della tariffa (quota fissa e quota variabile) e la suddivisione in due sottocategorie tariffarie (utenze domestiche ed utenze non domestiche), ai fini della determinazione delle tariffe, occorre procedere alla suddivisione del citato costo del servizio in quota costo parte fissa e quota costo parte variabile e, successivamente, ciascuna di tali quote va poi suddivisa tra quota utenze domestiche (UD) e quota utenze non domestiche (UND);
- ai sensi della L. n. 147/2013 s.m.i., art. 1, comma 652: *"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"*;

Tenuto conto che:

- con l'art. 6 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, in materia di *agevolazioni TARI*, a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, o della TARI corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche;
- il contributo di cui al su citato art. 6 del D.L. n. 73/2021 è indirizzato alle sole utenze non domestiche e che anche le città Pugliesi sono state interessate dai provvedimenti di chiusura e restrizioni in base ai DPCM del

- 3 novembre 2020 e 14 gennaio 2021, che hanno diviso l'Italia in 4 zone – bianca, gialla, arancione e rossa – secondo i livelli di rischio di diffusione del contagio dei singoli territori regionali;
- alla ripartizione del Fondo ai Comuni si provvede con Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto (presuntivamente entro il 26 giugno), e nella Conferenza Stato-città tenutasi il 10 giugno u.s., è stata raggiunta l'intesa sullo schema del suddetto Decreto;
 - già in data 28 maggio 2021 l'ANCI-Ifel ha anticipato le assegnazioni prevedibili per ciascun Comune, al fine di consentire di calcolare le riduzioni concedibili a carico del predetto Fondo, confermando, con una nota di chiarimento pubblicata il 16 giugno u.s., la coerenza delle stime anche a seguito dell'intesa raggiunta in Conferenza Stato-città il 10 giugno scorso;
 - in base alla sopra richiamata stima, al Comune di Barletta spetterebbero € 639.419,00 da destinare esclusivamente alle agevolazioni alle utenze non domestiche;
 - l'art. 6, comma 3, del su citato D.L. n. 73/2021, prevede, altresì, che: *"I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2"*;
 - in relazione alle risorse assegnate nel corso del 2020 a titolo di Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali – cosiddetto Fondone –, di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020 e art. 39 del D.L. n. 104/2020, non utilizzate e certificate entro il 31 maggio 2021 in base al su citato Decreto n. 59033/2021, possono quindi essere utilizzate per integrare le risorse assegnate con il suddetto art. 6 del D.L. n. 73/2021;
 - l'art. 1, comma 823, della L. n. 178/2020, prevede, infatti, che *"Le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo ... sono vincolate alla finalita' di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID19 ... Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione"*;
 - in base alla sopra richiamata certificazione prodotta dal Comune di Barletta entro i termini del 31 maggio 2021, si è provveduto a vincolare la somma di € 2.477.611,37, e che, pertanto, nei limiti dell'importo definito ex lege a titolo di "perdita di gettito TARI massima consentita", pari ad € 1.562.209,00, è possibile utilizzare parte di tali risorse per le eventuali maggiori somme necessarie a finanziare le suddette agevolazioni, secondo le stime di seguito riportate nel corpo del presente provvedimento, fermo restando che tali accantonamenti dovranno essere gestiti con estrema prudenza, atteso che si dovrà monitorare costantemente l'andamento delle entrate tributarie ed extratributarie per l'intero esercizio;
 - che le suddette somme garantiscono la copertura finanziaria alla presente Delibera di Consiglio di approvazione delle tariffe TARI 2021 e relative agevolazioni, e che, comunque, si dovrà procedere con separato provvedimento ad adeguare gli stanziamenti di Bilancio, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del sopra citato D.L. n. 41/2021: *"In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile"*;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 73/2021, di dover provvedere al riconoscimento di un'agevolazione sulla TARI alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, prevedendo che il Comune di Barletta inoltri gli avvisi bonari di pagamento TARI per l'anno 2021, già al netto della citata agevolazione da quantificarsi in base ai seguenti criteri:

- 1) identificazione delle categorie TARI in cui ricadono le utenze non domestiche (UND), ex art. 6, D.L. n. 73/2021, definite sulla base dell'Allegato 1 al vigente Regolamento TARI (ossia, All. 1 al D.P.R. n. 158/1999);

- 2) misura in termini percentuali dell'agevolazione concessa sulla quota variabile della Tariffa;
- 3) valore stimato della quota variabile della relativa entrata TARI, pari a circa 2,3 milioni di euro; si precisa che tale valore è frutto della ripartizione del PEF in UD e UND e, per ciascuno, in Quota fissa e Quota variabile, così come emerge dalla documentazione allegata al presente provvedimento;
- 4) presunto costo dell'agevolazione, pari ad € 785.064,23, calcolato in base alle % di agevolazioni applicate sulla Quota variabile;

Atteso che, in base ai criteri prescelti, nella Tabella 1 sotto riportata, si evidenziano le agevolazioni riconoscibili alle utenze non domestiche ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 73/2021;

Tabella 1. Agevolazioni riconosciute alle utenze non domestiche ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 73/2021

Numero categoria	Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti	Agevolazioni	Agevolazioni alle sole sotto categorie	Misura agevolazione quota variabile	Valore stimato della quota variabile	Costo agevolazione
1	Musci, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	SI		50%	27.368,35	13.684,18
2	Cinematografi e teatri	SI		50%	1.670,40	835,20
3	Autotimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	SI		50%	283.877,44	141.938,72
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	parziale	campeggi e impianti sportivi	50%	10.093,75	5.046,88
5	Stabilimenti balneari	NO			3.420,70	-
6	Esposizioni, autosaloni	SI		30%	41.174,85	12.352,46
7	Alberghi con ristorante	SI		50%	22.518,80	11.259,40
8	Alberghi senza ristorante	SI		50%	3.980,46	1.990,23
9	Case di cura e riposo	NO			3.956,52	-
10	Ospedali	NO			118.747,48	-
11	Uffici ed Agenzie	SI		30%	168.824,87	50.647,46
12	Banche, istituti di credito e Studi Professionali	parziale	studi professionali	30%	104.960,21	31.488,06
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	SI		50%	183.303,40	91.651,70
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	NO			18.196,13	-
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	SI		50%	6.935,83	3.467,92
16	Banchi di mercato beni durevoli	SI		50%	1.982,54	991,27
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	SI		50%	62.546,83	31.273,42
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	SI		30%	54.379,07	16.313,72
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	SI		30%	67.410,84	20.223,25
20	Attività industriali con capannoni di produzione	//	Rif. D.lgs. 116/2020		135.697,02	-
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	SI		30%	291.820,08	87.546,02
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	SI		50%	241.741,19	120.870,60
23	Mense, birrerie, amburgherie	SI		50%	22.679,09	11.339,55
24	Bar, caffè, pasticceria	SI		50%	178.739,39	89.369,70
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	NO			165.827,82	-

26	Plurilicenze alimentari e/o miste	NO			1.383,25	-
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	parziale	fiori e piante, pizza al taglio	50%	65.301,97	32.650,99
28	Ipermercati di generi misti	NO			36.587,39	-
29	Banchi di mercato genere alimentari	NO			6.803,61	-
30	Discoteche, night club	SI		50%	20.247,07	10.123,54
					2.352.176,35 €	785.064,23 €

Totale entrate Utenze non domestiche, quota variabile	2.352.176,35
Costo agevolazioni al 50%	566.493,26
Costo agevolazioni al 30%	218.570,98
Totale costo agevolazioni (a)	785.064,23
Contributo Stato, art. 6, D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 (b)	639.419,00
Differenza a carico del Bilancio, Avanzo vincolato da Certificazione - DM 59033 del 1° aprile 2021 (a-b)	145.645,23

Considerato che le suddette agevolazioni alle utenze non domestiche, applicate anche in coerenza con l'art. 25, comma 14, del vigente Regolamento TARI, stimate nella misura di € 785.064,23, di cui € 639.419,00 (stima ANCI-Ifel, in attesa del Decreto di assegnazione che, al momento della predisposizione del presente provvedimento, non risulta ancora essere stato emanato) finanziate dallo Stato e la differenza a carico del Bilancio (quota parte dell'Avanzo vincolato da Certificazione - DM 59033 del 1° aprile 2021), dovranno essere applicate al momento della bollettazione e in caso di eventuali errori e/o omissioni, gli stessi potranno essere segnalati all'Ufficio Tributi, ed eventualmente rettificati in autotutela, su istanza di parte;

Con riferimento alle utenze domestiche (UD), visto l'art. 53 del D.L. n. 73/2021, denominato *Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche*, che, al comma 1, così recita: *“Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali”*;

Considerato che in Conferenza Stato-città del 10 giugno 2021 è stata sancita l'intesa anche sui criteri di ripartizione del Fondo di cui al su citato art. 53 del D.L. n. 73/2021 e che in data 16 giugno 2021, l'ANCI-Ifel ha pubblicato una stima delle possibili assegnazioni, ritenuta coerente con il dettato normativo e, pertanto, attendibile, in base alla quale il Comune di Barletta potrebbe ricevere € 1.607.140 da destinare a buoni alimentari, canoni fitto casa e utenze domestiche (si è in attesa del Decreto di assegnazione che, al momento della predisposizione del presente provvedimento, non risulta ancora essere stato emanato);

Richiamata la sopra citata nota dell'ANCI-Ifel del 16 giugno 2021 nella quale è così riportato: *“Va infine segnalata l'opportunità di utilizzo con finalità di riduzione dell'onere TARI sulle utenze domestiche di una quota, liberamente determinabile dall'ente, dell'assegnazione del “fondo di solidarietà alimentare ex art. 53 dello stesso dl 73, che permette, oltre agli interventi di sostegno alimentare analoghi a quelli disposti nel 2020, **anche il “sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”**. **L'espressione “utenze domestiche” – anche in questo caso per concorde orientamento del Tavolo art. 106 – può includere tutte le bollette dei servizi abitativi, ivi comprese quelle relative al servizio rifiuti”**;*

Considerato che la deliberazione ARERA n. 158/2020, all'art. 3, consente la facoltà di applicare un'agevolazione alle “utenze domestiche economicamente svantaggiate” sul modello del bonus sociale di cui all'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019, non ancora attuato, trattandosi di una sorta di anticipazione del sostegno che non è evidentemente ancora applicabile a regime;

Ritenuto necessario e doveroso, in questa fase storica in cui l'emergenza COVID-19 fa ancora registrare una situazione critica sul fronte economico, intervenire con tutti gli strumenti possibili per garantire il maggior sostegno alle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, nonché alle utenze domestiche economicamente meno abbienti e che hanno subito pesanti ripercussioni sul fronte lavorativo ed economico;

Visti gli strumenti normativi messi a disposizione dal legislatore e la potestà regolamentare dei Comuni, in particolare:

- il combinato disposto dell'art. 6 del D.L. n. 73/2021 dell'art. 1, comma 823, della L. n. 178/2020, del Decreto n. 59033/2021, destinati alle utenze non domestiche;

- Part. 53 del D.L. n. 73/2021, destinato alle utenze domestiche;
- il Regolamento TARI vigente, con particolare riferimento all'art. 25, applicabile sia alle utenze domestiche che non domestiche;

Considerato che le entrate tariffarie da TARI 2021, definite in base al PEF 2021, sono pari ad € 15.424.231, e risultano essere superiori a quelle applicate nel 2019 e, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020, nel 2020, pari ad € 14.632.832, per una differenza in aumento di € 791.399;

Ritenuto che, per meglio equilibrare l'impatto di tale incremento, alla luce dei su richiamati sostegni di cui agli artt. 6 e 53 del D.L. n. 73/2021, rispettivamente a favore delle UND e UD, si procede alla ripartizione tra costi fissi e variabili in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti, come segue:

- o 75% a carico delle utenze domestiche;
- o 25% a carico delle utenze non domestiche;

Considerato, quindi, che, per garantire alle categorie su evidenziate il minor impatto dell'incremento delle tariffe determinato dal PEF 2021, rispetto alle ultime tariffe TARI applicate nel 2019 e 2020, è quindi, possibile utilizzare:

- le risorse stanziato dallo Stato, ex art. 6 e 53 del D.L. n. 73/2021, e assegnate con gli appositi Decreti di cui alle intese già sancite in sede di Conferenza Stato-città;
- una parte degli stanziamenti già inseriti in Bilancio ai fini delle agevolazioni;
- e, per le sole utenze non domestiche, una quota parte dell'Avanzo vincolato, calcolato a seguito della certificazione di cui al sopra richiamato Decreto Ministeriale n. 59033/2021;

Tenuto conto di quanto sopra riportato, con riferimento alle utenze domestiche, visto l'art. 25, commi 3 e 4, del vigente Regolamento TARI, in parziale riforma delle percentuali delle agevolazioni applicabili alle utenze domestiche, ma nel rispetto della progressività e degli equilibri di bilancio, si ritiene poter approvare le seguenti maggiori agevolazioni rispetto a quelle applicate nel 2019 e 2020:

Tabella 2. Agevolazioni riconosciute alle utenze domestiche, in coerenza con l'art. 53 del D.L. n. 73/2021 – in parziale deroga all'art. 25, comma 4, del vigente Regolamento TARI

Scaglioni ISEE (valori in euro)	% agevolazione quota variabile (2019 e 2020)	% agevolazione quota variabile (2021)
Da 0 a 2.000	70%	80%
Da 2001 a 3.000	65%	70%
Da 3.001 a 4.000	60%	
Da 4.001 a 5.000	55%	
Da 5.001 a 6.000	50%	60%
Da 6.001 a 7.000	45%	
Da 7.001 a 8.000	40%	
Da 8.001 a 9.000	35%	
Da 9.001 a 10.000	30%	30%
Da 10.001 a 11.000	25%	
Da 11.001 a 12.000	20%	
Da 12.001 a 15.000	Non prevista	20%

Dato atto, in parziale deroga al vigente Regolamento TARI, che, rispetto agli anni 2020 e 2019, vengono aumentate le percentuali di agevolazione sulla quota variabile applicate su tutte le fasce ISEE previste dall'art. 25, comma 4, del Regolamento TARI, nonché viene incrementata all'80% l'agevolazione sulla Quota variabile prevista dall'art. 25, comma 5 (nuclei familiari con presenza di componenti invalidi e ISEE non superiore ad € 12.000,00), del Regolamento TARI, ed inserita un'ulteriore agevolazione del 20%, sempre sulla Quota variabile, per la fascia ISEE da € 12.001,00 ad € 15.000,00;

Considerato che, alla luce del PEF 2021 e della ripartizione tra costi fissi e variabili sopra richiamata, la Quota fissa (ossia la parte che varia in funzione dei metri quadrati di superficie) si riduce mediamente del 19%, mentre la Quota variabile aumenta mediamente del 29,2%, e che l'applicazione delle percentuali di agevolazioni sopra riportate, consentirebbe di assorbire una buona parte dell'incremento e, in alcuni casi – in funzione del numero degli occupanti e della superficie –, anche di beneficiare di una riduzione in valore assoluto della TARI stessa da pagare;

Atteso che dalle simulazioni effettuate sulla base degli ultimi ISEE disponibili acquisiti per il tramite dell'accordo con l'INPS (data acquisizione 21 giugno 2021), il costo di tali agevolazioni, è stimato nella misura di circa 1,1 milioni di euro rispetto a circa 500 mila euro di costo sostenuto nel 2020, e che le stesse, applicate direttamente in bolletta, possono essere finanziate con una quota del fondo di cui all'art. 53, del D.L. n. 73/2021, stimato, come sopra riportato, in poco più di 1,6 milioni di euro (stima ANCI-Ifel, in attesa del Decreto di assegnazione che, al momento della predisposizione del presente provvedimento, non risulta ancora essere stato emanato);

Considerato che in base agli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2021/2023, oltre alle agevolazioni sopra riportate, per le utenze non domestiche e le utenze domestiche, è possibile garantire anche le ulteriori seguenti agevolazioni nelle percentuali massime previste dal vigente Regolamento TARI, all'art. 25:

- comma 7: si applica la totale esenzione dei luoghi di culto fatta eccezione per i locali indicati al secondo capoverso;
- comma 8: si applica la totale esenzione solo ed esclusivamente alle ONLUS che hanno adeguato i propri Statuti alle disposizioni contenute nel Codice del terzo settore entro la prevista data del 31 ottobre 2020;
- comma 9: si applica la totale esenzione (c.d. contribuenti forfettari);
- comma 10: si applica la totale esenzione (c.d. start-up);
- comma 11: per le categorie n. 13 e n. 15 si applica quanto sopra riportato nella tabella delle agevolazioni alle UND, ex art. 6 del D.L. n. 73/2021;
- comma 12: per tali categorie si applica la riduzione massima del 50% della quota variabile (slot-machine);
- comma 13: si applica la totale esenzione (estorsione e/o atti di usura);
- comma 14: agevolazione del 50% della quota variabile in relazione alla Categoria 5 degli *Stabilimenti balneari* e alla Categoria 22 dei *Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub*, a condizione che insistano sugli stabilimenti balneari, precisando che tali agevolazioni dovranno essere finanziate con risorse proprie di Bilancio e non con le risorse di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 e/o con gli Avanzi vincolati del cosiddetto "Fondone";

Ribadito che le minori entrate conseguenti alle agevolazioni sopra previste dovranno trovare copertura nel Bilancio di Previsione 2021/2023 mediante gli appositi stanziamenti che saranno iscritti a seguito dei Decreti Ministeriali di assegnazione, le cui intese sono state già raggiunte in sede di Conferenza Stato-città e con le altre risorse sopra richiamate;

Visti:

- l'art. 1, comma 666, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992;
- l'art. 19, comma 7, del D.lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019, in base al quale la misura del Tributo Provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente Provincia/Città metropolitana;

Considerato che il Tributo Provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia Barletta-Andria-Trani sull'importo del tributo, nella misura del 5%, giusta Deliberazione del Presidente della Provincia n. 1 del 14 gennaio 2021;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 30% (trenta per cento) e che la stessa, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è dovuta dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al Canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Canone unico patrimoniale);

Tenuto conto che, alla luce delle tempistiche di legge, alle proroghe disposte per far fronte all'emergenza da COVID-19 e agli effetti che lo stesso stato di emergenza ha avuto e sta avendo sulle famiglie e sulle attività economiche, in coerenza con l'art. 30, ultimo periodo, del Regolamento TARI, per l'anno 2021 è possibile fissare le seguenti scadenze di pagamento della TARI:

- o 1ª rata entro il 16 settembre 2021;
 - o 2ª rata entro il 16 ottobre 2021;
 - o 3ª rata entro il 16 novembre 2021;
 - o 4ª rata entro il 16 dicembre 2021;
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 dicembre 2021;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al comma 757 della citata L. n. 160/2019, e del testo del Regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote, le tariffe ed i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 118/2011;
- la L. n. 147/2013;
- la L. n. 160/2019;
- la L. n. 178/2020;
- il D.L. n. 41/2021;
- il D.L. n. 73/2021;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento TARI;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento Generale delle entrate;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, il parere favorevole dal punto di vista tecnico e contabile, del Dirigente della II Area Programmazione Economica – Entrate tributarie ed extratributarie;

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Si procede quindi alla votazione del provvedimento attraverso il sistema multimediale integrato, dando lettura degli esiti sotto riportati:

Consiglieri presenti: 22.

Consiglieri assenti: 11 (Basile Ruggiero Flavio, Cascella, Coriolano, Delvecchio, Divincenzo, Filannino, Grimaldi, Lionetti, Maffione Michele, Quarto, Spinazzola Massimo).

Votanti: 20.

Voti a favore: 19.

Voti contrari: 01 (Doronzo).

Astenuti: 02 (Basile, Carone).

DELIBERA

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di prendere atto e approvare il Piano Economico Finanziario PEF 2021 predisposto dal soggetto gestore del servizio di gestione dei rifiuti e dal Comune, validato e approvato con Determinazione n. 200 del 21 giugno 2021 approvata dall'AGER (Allegati A1 e A2);
2. di approvare, di conseguenza, le tariffe TARI per l'anno 2021, in conformità al suddetto PEF, relative alle utenze domestiche e non domestiche, che si allegano al presente provvedimento (Allegato B) e che qui di seguito si riassumono:

UTENZE DOMESTICHE (75%)		
Descrizione	Tariffa fissa	Tariffa variabile
OCCUPANTE 1	1,09	74,03
OCCUPANTI 2	1,26	172,74
OCCUPANTI 3	1,37	222,09
OCCUPANTI 4	1,46	271,45
OCCUPANTI 5	1,47	357,82
OCCUPANTI 6 O PIU'	1,42	419,51

n.b. la tariffa fissa va moltiplicata per i mq.

UTENZE NON DOMESTICHE (25%)					
	Descrizione	Tariffa fissa	Tariffa variabile	Agevolazione	Tariffa variabile agevolata
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,66	1,29	0,65	0,65
2	Cinematografi e teatri	0,49	0,96	0,48	0,48
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,46	0,91	0,46	0,46
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,78	1,53	0,77	0,77
5	Stabilimenti balneari	0,62	1,22	0,00	1,22
6	Esposizioni, autosaloni	0,60	1,18	0,35	0,83
7	Alberghi con ristorante	1,48	2,91	1,46	1,46
8	Alberghi senza ristorante	1,13	2,22	1,11	1,11
9	Case di cura e riposo	1,15	2,25	0,00	2,25
10	Ospedali	1,50	2,95	0,00	2,95
11	Uffici ed Agenzie	1,23	2,41	0,72	1,69
12	Banche, istituti di credito e Studi Professionali	0,83	1,62	0,49	1,13
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,19	2,32	1,16	1,16
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,58	3,09	0,00	3,09
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,96	1,87	0,94	0,94
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,75	3,44	1,72	1,72
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,58	3,09	1,55	1,55
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,09	2,13	0,64	1,49
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,45	2,83	0,85	1,98
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,99	1,29	0,00	1,29
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,97	1,90	0,57	1,33
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	10,80	11,23	5,62	5,62
23	Mense, birrerie, amburgherie	6,65	8,19	4,10	4,10
24	Bar, caffè, pasticceria	7,73	8,19	4,10	4,10
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,56	5,03	0,00	5,03
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,57	5,04	0,00	5,04
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	11,81	12,87	6,44	6,44
28	Ipermercati di generi misti	2,87	5,61	0,00	5,61
29	Banchi di mercato genere alimentari	8,66	11,70	0,00	11,70
30	Discoteche, night club	2,01	3,04	1,52	1,52

3. di dare atto che l'incremento del PEF 2021, se da un lato produce un aumento delle tariffe complessive, dall'altro, per effetto delle agevolazioni proposte con il presente provvedimento, consente, in linea generale, di beneficiare di un risparmio in bolletta sia per le utenze domestiche che rientrano nelle agevolazioni agganciate all'ISEE, sia per le utenze non domestiche che beneficiano delle risorse di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021;
4. di approvare la tariffa giornaliera nella misura della tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 30% e che la stessa, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sarà dovuta dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (canone unico patrimoniale);
5. di dare atto che con le tariffe di cui al punto 2) è garantita la coerenza con il PEF 2021 e che la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati dovrà essere assicurata con gli

stanziamenti di Bilancio, fermo restando che, in base al nuovo metodo ARERA, i successivi PEF dovranno tener conto degli eventuali disallineamenti temporali tra i maggiori costi e le entrate tariffarie da PEF;

6. di dare atto che alle tariffe TARI 2021 deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Barletta-Andria-Trani nella misura del 5%;
7. di approvare le misure di agevolazioni per le utenze domestiche e non domestiche finanziate dagli artt. 53 e 6 del D.L. n. 73/2021, sopra riportate nelle Tabelle 1 e 2, finalizzate al sostegno degli utenti maggiormente colpiti dalla crisi economica derivante dal COVID-19 e dagli incrementi di tariffa conseguenti il PEF 2021, nonché l'incremento all'80% dell'agevolazione sulla Quota variabile prevista dall'art. 25, comma 5 (nuclei familiari con presenza di componenti invalidi e ISEE non superiore ad €12.000,00) e le seguenti ulteriori agevolazioni nelle percentuali massime previste dal vigente Regolamento TARI, all'art. 25:
 - comma 7: si applica la totale esenzione dei luoghi di culto fatta eccezione per i locali indicati al secondo capoverso;
 - comma 8: si applica la totale esenzione solo ed esclusivamente alle ONLUS che hanno adeguato i propri Statuti alle disposizioni contenute nel Codice del terzo settore entro la prevista data del 31 ottobre 2020;
 - comma 9: si applica la totale esenzione (c.d. contribuenti forfettari);
 - comma 10: si applica la totale esenzione (c.d. start-up);
 - comma 11: per le categorie n. 13 e n. 15 si applica quanto sopra riportato nella tabella delle agevolazioni alle UND, ex art. 6 del D.L. n. 73/2021;
 - comma 12: per tali categorie si applica la riduzione massima del 50% della quota variabile (slot-machine);
 - comma 13: si applica la totale esenzione (estorsione e/o atti di usura);
 - comma 14: agevolazione del 50% della quota variabile in relazione alla Categoria 5 degli *Stabilimenti balneari* e alla Categoria 22 dei *Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub*, a condizione che insistano sugli stabilimenti balneari, precisando che tali agevolazioni dovranno essere finanziate con risorse proprie di Bilancio e non con le risorse di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 e/o con gli Avanzi vincolati del cosiddetto "Fondone";
8. di dare atto che le minori entrate conseguenti alle agevolazioni sopra previste dovranno trovare copertura nel Bilancio di Previsione 2021/2023 mediante gli appositi stanziamenti che saranno iscritti a seguito dei Decreti Ministeriali – che al momento della predisposizione del presente provvedimento non risultano essere stati ancora emanati –, le cui intese sono state già raggiunte in sede di Conferenza Stato-città, e con le altre risorse sopra evidenziate, richiamando a tal proposito l'art. 30, comma 5, del già citato D.L. n. 41/2021 che, tra l'altro, prevede che *"In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile"*;
9. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento TARI:
 - o 1^a rata entro il 16 settembre 2021;
 - o 2^a rata entro il 16 ottobre 2021;
 - o 3^a rata entro il 16 novembre 2021;
 - o 4^a rata entro il 16 dicembre 2021;con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 dicembre 2021;
10. di dare mandato alla AREA II - Programmazione economica - entrate tributarie ed extratributarie – Settore tributi ed entrate di provvedere all'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dal combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'art. 13, comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 nei termini di cui all'art. 106 comma 3 bis del D.L. 34/2020 convertito nella Legge 77/2020.

Esce dall'aula il Consigliere Mennea.

Successivamente,
ravvisata la necessità di attribuire al presente atto la immediata eseguibilità ex art. 134 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., si procede alla votazione, attraverso il sistema multimediale integrato, dando lettura degli esiti sotto riportati:

Consiglieri presenti: 21.

Consiglieri assenti: 12 (Basile Ruggiero Flavio, Cascella, Coriolano, Delvecchio, Divincenzo, Filannino, Grimaldi, Lionetti, Maffione Michele, Quarto, Spinazzola Massimo, Mennea).

Votanti: 18.

Voti a favore: 18.

Voti contrari: ==.

Astenuti: 03 (Basile, Carone, Doronzo).

DELIBERA

DI DICHIARARE, il presente provvedimento, attesa l'urgenza, immediatamente eseguibile, con separata votazione i cui esiti e modalità sono sopra riportati, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico Approvato con d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 86**

Ufficio Proponente: **Servizio bilancio**

Oggetto: **PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE PEF 2021, APPROVAZIONE TARIFFE - TARI 2021 E RELATIVE AGEVOLAZIONE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio bilancio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/06/2021

Il Responsabile di Settore
Nigro Michelangelo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/06/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Nigro Michelangelo

IL PRESIDENTE

DICATALDO Sabino

IL SEGRETARIO GENERALE

Carlucci Domenico
(firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

carlucci domenico;1;83387620741026440608084619987600520018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione di Consiglio Comunale è stata pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune oggi 03/08/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Addì 03/08/2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

MESSANELLI Rossella Adriana

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Rossella Adriana Messanelli;1;14962662